

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 agosto 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni," è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia. (25A04712) Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena. (25A04713) Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno. (25A04714) Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 16 maggio 2025.

Modalità attuative dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 che istituisce il «Fondo per la promozione della cucina italiana all'estero». (25A04635) Pag. 3



DECRETO 4 agosto 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Precision Testing S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (25A04636) .. Pag. 5

DECRETO 4 agosto 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «SATA S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (25A04637) .. Pag. 7

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 11 luglio 2025.

Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al SUD). (25A04699) .. Pag. 8

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «“Lavoratori cattolici” soc. coop. a r.l.», in Taranto. (25A04630) .. Pag. 21

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «N.G.V. – società cooperativa agricola», in San Martino in Pensilis. (25A04631) .. Pag. 22

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Soc. coop. edil. a r.l. Padre Pio di Pietrelcina», in Zapponeta. (25A04632) .. Pag. 22

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edificatrice Speranza '83 - S.c. a r.l. in liquidazione», in Argelato. (25A04633) .. Pag. 23

DECRETO 1° agosto 2025.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «Fixia Fiduciaria S.r.l. società fiduciaria e di revisione contabile di aziende», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (25A04634). Pag. 24

DECRETO 5 agosto 2025.

Approvazione di modifiche alle specifiche tecniche degli sportelli unici delle attività produttive (vers. 1.01). (25A04696) .. Pag. 25

DECRETO 6 agosto 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Arca società generale di mutuo soccorso», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A04697) .. Pag. 28

DECRETO 6 agosto 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Residence Araucaria - società cooperativa», in Albanella e nomina del commissario liquidatore. (25A04698) .. Pag. 29

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 12 agosto 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della coop. ed. «Capricorno 88», in Roma e sostituzione del commissario liquidatore. (25A04702) .. Pag. 31

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025


ORDINANZA 7 agosto 2025.

Istanza VIA – PAUR presentata dalla società RenewRome S.r.l. per la realizzazione ed esercizio dell'installazione industriale «Polo impiantistico» di Roma Capitale: deroghe all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 47). (25A04682) .. Pag. 32


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Meridionale**

Aggiornamento del «Progetto di Piano stralcio di bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale per l'assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da alluvioni - Calabria/Lao PSdGDAM-RisAl-Cal/L. Proposta di «Norme di attuazione/ misure di salvaguardia» incumbenti/ adempimenti conseguenziali. (25A04700) .. Pag. 36



<p>Proposta di «Misure di salvaguardia per le ulteriori aree, rispetto a quelle ricomprese nel PAI vigente, adottate con decreti nn. 781 e 782 del 14 ottobre 2024 ed ivi perimetrare a pericolosità e rischio idraulico relative all'Arco ionico lucano e del Noce». Incombenti/adempimenti conseguenziali. (25A04701)</p>	<p>Pag. 36</p>	<p>Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (25A04641)</p>	<p>Pag. 37</p>
<p>Autorità nazionale anticorruzione</p>		<p>Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (25A04642)</p>	<p>Pag. 38</p>
<p>Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. (25A04703).</p>	<p>Pag. 36</p>	<p>Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi. (25A04643)</p>	<p>Pag. 38</p>
<p>Ministero dell'interno</p>		<p>Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (25A04644)</p>	<p>Pag. 38</p>
<p>Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (25A04638)</p>	<p>Pag. 36</p>	<p>Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi. (25A04645)</p>	<p>Pag. 38</p>
<p>Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi. (25A04639)</p>	<p>Pag. 37</p>	<p>Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo. (25A04646)</p>	<p>Pag. 38</p>
<p>Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (25A04640)</p>	<p>Pag. 37</p>	<p>Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo. (25A04647)</p>	<p>Pag. 39</p>





DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, in particolare, l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia e con la quale sono stati stanziati euro 4.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 novembre 2024, n. 1113 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024 nel territorio delle Province di Bergamo e di Brescia.»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 3 aprile 2025 e del 21 maggio 2025 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1113 del 2024, con le quali è stata trasmessa la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alla lettera a) e per quelle relative alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 24 al 26 giugno 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Lombardia e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 28 luglio 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, è integrato di euro 9.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04712


DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in



Provincia di Siena e con la quale sono stati stanziati euro 9.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1115 del 6 dicembre 2024, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 28 aprile 2025, del 13 giugno 2025 e del 4 luglio 2025 con le quali la Regione Toscana ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per quelle relative alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 25 e 26 giugno 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Toscana e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, è integrato di euro

6.760.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04713

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2025.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2025

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, in particolare, l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno e con la quale sono stati stanziati euro 3.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1127 del 14 gennaio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse



finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 28 aprile 2025, del 13 giugno 2025 e del 4 luglio 2025 con le quali la Regione Toscana ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per quelle relative alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 25 e 26 giugno 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Toscana e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2025, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, è integrato di euro 2.890.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A04714

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 16 maggio 2025.

Modalità attuative dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 che istituisce il «Fondo per la promozione della cucina italiana all'estero».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 14, commi da 18 a 27;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»;

Visto, in particolare, l'art. 35, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2023, n. 206, rubricato «Promozione della cucina italiana all'estero» a norma del quale si dispone che «Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti»;

Considerato che l'art. 35, comma 3, della citata legge 27 dicembre 2023, n. 206, prevede che «Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Considerato che per effetto dell'applicazione di quanto previsto dalla citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse disponibili per l'anno 2025 per il fondo istituito con il citato art. 35 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 ammontano a euro 950.000;

Ritenuto che la cucina italiana, basata sull'utilizzo di materie prime di qualità e tecniche tradizionali tramandate di generazione in generazione, rappresenta in tutto il

mondo un'occasione straordinaria di riconoscibilità e di promozione del settore agricolo e agroalimentare italiano, oltre che dell'immagine, della tradizione, della creatività e del saper fare italiano;

Ritenuto che la valorizzazione delle ricette e dei prodotti agroalimentari tipici dei territori, della sostenibilità a livello sociale e ambientale dei processi produttivi e delle innovazioni tecnologiche dei professionisti italiani possa fornire un sostegno alla filiera enogastronomica italiana nonché una forma di tutela della biodiversità del territorio nazionale;

Valutata la necessità di adottare strumenti adeguati volti a garantire la diffusione di corrette indicazioni in ordine alla preparazione dei piatti tipici della cucina italiana attraverso la promozione e l'utilizzo all'estero di prodotti nazionali di qualità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 35, comma 3, della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Valutata altresì l'opportunità di promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, attraverso eventi fieristici;

Considerato che l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge un ruolo fondamentale per la valorizzazione e la diffusione all'estero del settore enogastronomico italiano;

Ritenuto opportuno, per le finalità di cui all'art. 35, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2023, n. 206, avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE;

Ritenuto altresì necessario procedere alla determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo dei fondi previsti al citato art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Acquisito il concerto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui alle note registrate al protocollo in ingresso al n. 0619766 in data 25 novembre 2024 e n. 0057435 in data 7 febbraio 2025, e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota registrata al protocollo in ingresso al n. 91015 in data 26 febbraio 2025;

Acquisita l'intesa presso la Conferenza unificata, ai sensi all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 27 marzo 2025;


Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

2. Il Fondo di cui al precedente comma è destinato alla realizzazione di azioni volte alla valorizzazione e promo-



zione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana.

3. Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano ad euro 950.000 per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità del capitolo 2333 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 2.

Soggetto attuatore

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente decreto, l'Amministrazione si avvale dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, previa stipulazione con il predetto ente e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. È ammessa forfettariamente a titolo di costi di gestione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, in qualità di soggetto attuatore, una quota pari al 3% dell'importo di cui al precedente art. 1, comma 3.

Art. 3.

Azioni

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 1 del presente decreto, l'ICE promuove la cucina italiana in occasione di eventi, anche fieristici, che si svolgono all'estero. La partecipazione agli eventi è finalizzata a valorizzare i prodotti nazionali di qualità e a promuoverne il consumo all'estero per la corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, anche prevedendo apposite sessioni formative, destinate al personale operante nel settore della ristorazione, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.

2. In occasione degli eventi di cui al precedente comma, possono essere svolte:

a) azioni di informazione e divulgazione, rivolte al pubblico e ad operatori del settore della ristorazione, sui prodotti nazionali di qualità, sui sistemi di denominazione di origine e delle indicazioni geografiche, sulla stagionalità dei prodotti, sempre ai fini del corretto utilizzo dei prodotti nella preparazione dei piatti tipici della cucina italiana;

b) azioni di sensibilizzazione per la candidatura della «cucina italiana» a patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 16 maggio 2025

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
TAJANI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made
in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste e del Ministero del turismo, n. 965*

25A04635

DECRETO 4 agosto 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Precision Testing S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995, che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della



sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale 30 aprile 2024, n. 0193251, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista l'istanza presentata in data 31 dicembre 2024 con protocollo n. 0679284 dal Centro di saggio «Precision Testing S.r.l.» con sede operativa in via del Commercio n. 3 - 37030 - Colognola ai Colli (VR);

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Visto il verbale n. 0358289 del 1° agosto 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 28-29 luglio 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0275025 del 18 giugno 2025;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 31 dicembre 2024, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Precision Testing S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Precision Testing S.r.l.» con sede operativa in via del Commercio n. 3 - 37030 - Colognola ai Colli (VR), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2, del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3, del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4, del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5, del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6, del decreto legislativo n. 194/1995);

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree acquatiche;
- b) aree non agricole;
- c) colture arboree;
- d) colture erbacee;
- e) colture medicinali e aromatiche;
- f) colture ornamentali;
- g) colture orticole;
- h) concia sementi;
- i) conservazione post-raccolta;
- j) diserbo;
- k) entomologia;
- l) microbiologia agraria;
- m) nematologia;
- n) patologia vegetale;
- o) zoologia agraria;
- p) produzione sementi;
- q) fitoregolatori;
- r) biostimolanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Precision Testing S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 28-29 luglio 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.


2. Il Centro di saggio «Precision Testing S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A04636



DECRETO 4 agosto 2025.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «SATA S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale 30 aprile 2024, n. 0193251, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilan-

cio in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Vista l'istanza presentata in data 3 marzo 2025 con protocollo n. 0106589 dal Centro di saggio «Sata S.r.l.» con sede legale in strada Alessandria n. 13 - 15044 - Quargnento (AL);

Visto il verbale n. 0362304 del 4 agosto 2025, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 28 luglio 2025 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0275791 del 18 giugno 2025;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 3 marzo 2025, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Sata S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Sata S.r.l.» con sede legale in strada Alessandria n. 13 - 15044 - Quargnento (AL), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2, del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3, del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4, del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5, del decreto legislativo n. 194/1995);


e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6, del decreto legislativo n. 194/1995);

f) efficacia dei biostimolanti e induttori di resistenza;

g) efficacia dei fitoregolatori;

h) persistenza dei diserbanti nel terreno e loro effetto sulle colture in successione;

i) effetto della deriva dei prodotti fitosanitari sulle colture adiacenti.



2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) colture arboree;
- b) colture erbacee;
- c) colture medicinali e aromatiche;
- d) colture orticole;
- e) colture tropicali;
- f) concia sementi;
- g) conservazione post-raccolta;
- h) diserbo;
- i) entomologia;
- j) nematologia;
- k) patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Sata S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 28 luglio 2025, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Centro di saggio «Sata S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2027.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2025

Il direttore: FARAGLIA

25A04637

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2025.

Criteria e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al SUD).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,
IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;


Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, successivamente modificata con decisione di



esecuzione (CID) dal Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024, e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*, come modificato in ultima istanza dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto l'art. 56 del regolamento (UE) 2021/1060, che prevede il finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni e, in particolare, che un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78, del 22 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36, del 2 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 251, del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

Visto il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;

Vista la priorità 1 del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027: «Facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro: politiche occupazionali per i giovani»;


Visto il documento «Metodologia e criteri di selezione delle operazioni» del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con procedura scritta prot. n. 8528, del 22 giugno 2023 del Comitato di sorveglianza;

Visto il programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Capo IV «Disposizioni in materia di lavoro» del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95, del 4 luglio 2024 e, in particolare, l'art. 16, recante «Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa», l'art. 17, recante «Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia», l'art. 18, recante «Resto al SUD 2.0», l'art. 19, recante «Soggetti gestori» e l'art. 20, recante «Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa»;

Visto, in particolare, l'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che prevede, al comma 6, che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027»;

Visto, in particolare, l'art. 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che prevede, al comma 6, che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027»;



Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che, al comma 1, prevede che «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo lavoro Italia S.p.a. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. e dell'Ente nazionale per il microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale per il microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia S.p.a.»;

Considerata l'opportunità che i soggetti gestori di cui all'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dandone tempestiva informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipolino accordi di collaborazione, non onerosi, con gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di promuovere, le misure di cui al presente decreto, per la fornitura di servizi di informazione, consulenza e assistenza nella presentazione delle domande di agevolazione e l'avvio delle relative iniziative economiche;

Considerata l'opportunità di demandare ad un provvedimento del direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni operative volte a precisare e chiarire le modalità di funzionamento delle misure previste dal presente decreto;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge 60/2024»: il decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito con modificazioni, nella legge n. 95 del 4 luglio 2024, in riferimento al Capo IV: «Disposizioni in materia di lavoro»; art. 16: «Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa»; art. 17: «Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia»; art. 18: «Resto al Sud 2.0»; art. 19: «Soggetti gestori»; art. 20: «Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa»;

b) «FSE+»: il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

c) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione il 30 giugno 2021 e valutato

positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come modificato, da ultimo, con decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024;

d) «PN GDL»: il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;

e) «reg. 1060/2021»: il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

f) «AdP»: l'Accordo di partenariato Italia 2021-2027; CCI 2021IT16FFPA001, conforme all'art. 10, paragrafo 6 del reg. 1060/2021 - Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022; obiettivo strategico di Policy 4 – un'Europa più sociale e inclusiva; occupazione (obiettivi specifici FSE+ 4.1.a, 4.1.i, 4.1.j);

g) «Regolamento *de minimis*»: regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;


h) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., indicata dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 60/2024 quale gestore delle misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 60/2024, con riferimento alle attività di selezione delle domande, istruttoria, concessione ed erogazione degli incentivi e alle attività di *tutoring*;

i) «ENM»: Ente nazionale per il microcredito, ente pubblico non economico indicato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024 quale coordinatore delle attività formative di cui agli articoli 17, comma 4, lettera a) e 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 60/2024;

j) «costi residui»: i costi di cui all'art. 56 del regolamento (UE) 2021/1060, che prevede il finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni. In particolare, l'art. 56 prevede che un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione;

k) «misura ACN»: autoimpiego centro-nord Italia; la misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 60/2024;

l) «misura RSUD»: la misura «Resto al Sud 2.0» di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 60/2024;



m) «ETS»: enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

n) «UNAR»: l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;

o) «giovani»: i giovani di età compresa tra i 18 anni già compiuti e i 35 anni non ancora compiuti;

p) «GOL»: il programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;

q) «disoccupati GOL»: i giovani destinatari delle misure GOL, per i quali sono stati individuati percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale a partire dai risultati della profilazione quali-quantitativa rilevati dai centri per l'impiego;

r) «DID»: la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

s) «Naspi»: la nuova assicurazione sociale per l'impiego di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - indennità mensile di disoccupazione;

t) «disoccupati»: i giovani che:

i. hanno presentato una DID;

ii. non svolgono attività lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva ovvero sono lavoratori/lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

iii. non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;

u) «inattivi»: i giovani che:

i. non svolgono attività lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva;

ii. non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;

v) «inoccupati»: i giovani che non svolgono attività lavorativa o che ricavano da una attività lavorativa un reddito annuo inferiore ad euro 8.000,00 (ottomila/00), in caso di lavoro subordinato o parasubordinato, o inferiore ad euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) in caso di lavoro autonomo;

w) «soggetti beneficiari»: i giovani in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente decreto;

x) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2.

Finalità, oggetto e articolazione del decreto

1. Finalità del presente decreto, in attuazione del PN GDL, del partenariato e del decreto-legge n. 60/2024, è la promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro mediante specifiche azioni a sostegno dell'avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali dei giovani in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere in una condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL;

b) essere inoccupati, inattivi o disoccupati;

c) essere disoccupati GOL.

2. Oggetto del presente decreto è la definizione dei principi, criteri, termini e modalità per:

a) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di accompagnamento per l'avvio delle attività di cui all'art. 17, commi 1 e 2, e all'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024;

b) la concessione, l'erogazione e il pagamento dei contributi di cui all'art. 17, comma 7, lettere a), b) e c), e all'art. 18, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 60/2024;

c) la concessione e l'erogazione delle agevolazioni reali di cui all'art. 17, comma 4, lettera b) e all'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 60/2024, consistenti in servizi di *tutoring* per la realizzazione delle iniziative finanziate;

d) la gestione delle revoche dei contributi di cui alla precedente lettera b).

Art. 3.

Finanziamento delle misure di promozione dell'autoimpiego

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono finanziati per un importo complessivo di euro 800.000.000,00 (ottocento milioni/00), secondo quanto previsto dall'art. 20 del decreto-legge n. 60/2024.

2. A valere sull'importo di cui al comma 1, l'ammontare di euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) è finanziato con risorse PNRR per le attività di cui al Capo II, nel rispetto del regolamento (UE) 2021/241, ivi incluso il divieto di doppio finanziamento e degli ulteriori requisiti e condizionalità connessi alla misura Programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

3. A valere sull'importo di cui al comma 1, l'ammontare di euro 700.000.000,00 (settecento milioni/00) è finanziato con risorse FSE+ per le attività di cui ai Capi III, IV e VI.

4. L'importo di cui al comma 3 è così ripartito:

a) euro 219.600.000,00 (duecentodiciannove milioni seicentomila/00) per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al Capo III;



b) euro 356.400.000,00 (trecentocinquantesi milioni quattrocentomila/00) per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al Capo IV;

c) euro 75.000.000,00 (settantacinque milioni/00) per le agevolazioni reali di cui al Capo VI, concesse ed erogate in forma di servizi di *tutoring*;

d) euro 49.000.000,00 (quarantanovemilioni/00) per la copertura degli oneri di gestione degli incentivi di cui ai Capi III e IV. Le somme di cui alla presente lettera sono liquidate fino al limite massimo di cui al periodo precedente sulla base della rendicontazione degli oneri di gestione connessi ai suddetti incentivi.

Art. 4.

Gestione dei contributi e coordinamento delle attività di formazione e accompagnamento

1. Il Ministero si avvale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, di ENM e di Invitalia rispettivamente per il coordinamento delle attività di cui al Capo II e la gestione dei contributi di cui ai Capi III e IV.

2. Per le attività di cui al Capo II, il Ministero si avvale, mediante sottoscrizione di apposito accordo, del supporto dell'ENM per assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, il coordinamento e l'erogazione dei servizi di formazione e accompagnamento all'avvio delle iniziative di autoimpiego di cui all'art. 6.

3. Per le attività di cui ai Capi III e IV, il Ministero sottoscrive con Invitalia, in qualità di soggetto gestore dei contributi di cui agli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 60/2024, una convenzione della durata di cinque anni, i cui effetti decorrono dalla registrazione da parte della Corte dei conti. Le attività oggetto di affidamento sono avviate dal soggetto gestore a seguito della registrazione di cui al precedente periodo, fatta salva la previsione in convenzione, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della clausola di esecuzione d'urgenza. Una quota parte della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto, pari al 7,84% iva inclusa, è destinata all'esecuzione della convenzione. Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine previsto dalla convenzione, si rendano necessarie ulteriori attività di gestione delle misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 60 del 2024, si procede alla sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo di regolazione delle attività e degli oneri di gestione.

4. Per le attività di cui al Capo VI del presente decreto, il Ministero conferisce incarico ad Invitalia per la concessione ed erogazione delle agevolazioni reali in forma di servizi di *tutoring*, per un importo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna iniziativa economica di cui all'art. 6, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 4, lettera c). Le spese sostenute da Invitalia per l'erogazione delle agevolazioni di cui al precedente periodo sono riconosciute dal Ministero a fronte della presentazione di una domanda di rimborso, volta a valorizzare il costo del personale impegnato nello svolgimento delle attività di *tutoring* e i costi residui ai sensi e con le modalità di cui all'art. 56 del reg. 2021/1060.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto i giovani che, alternativamente:

a) risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL;

b) sono disoccupati GOL, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.

2. I giovani di cui al precedente comma allegano alla domanda di agevolazione una DSAN attestante la condizione dichiarata.

3. Invitalia ed ENM, dandone tempestiva informazione al Ministero, possono stipulare accordi di collaborazione, non onerosi, con gli ETS al fine di promuovere le misure di cui al presente decreto, fornendo altresì ai soggetti beneficiari di cui al comma 2 servizi di informazione, consulenza e assistenza per la presentazione delle domande di agevolazione e per l'avvio delle iniziative economiche di cui all'art. 6.

4. Con il provvedimento di cui all'art. 32 è definita la documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti beneficiari di cui al comma 1 da allegare alla domanda di accesso all'agevolazione di cui al presente decreto.

Art. 6.

Iniziative economiche ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.

2. Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività:

a) di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;

b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;

c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:

i. società in nome collettivo;


ii. società in accomandita semplice;

iii. società a responsabilità limitata;

iv. società cooperativa;

d) libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

3. I soggetti beneficiari devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, alla data di avvio dell'iniziativa economica di cui al comma 1 del presente articolo.



4. È ammessa la partecipazione alle società di cui al comma 2, lettera c), di soggetti non rientranti nella categoria di beneficiari di cui al presente decreto, se il controllo e l'amministrazione della società alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi tre anni sono detenuti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 5.

5. Non si considerano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 i titolari ovvero i soci di un'attività che, anche se cessata nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all'iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.

Art. 7.

Regime di aiuto e settori agevolabili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nell'ambito del regolamento *de minimis*.

2. Sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le iniziative economiche operanti in tutti i settori, ad eccezione di quelli esclusi dall'art. 1 del regolamento *de minimis*.

Capo II

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO

Art. 8.

Progetto per l'autoimpiego

1. L'attività di formazione e accompagnamento, organizzata e coordinata da ENM, è finalizzata all'acquisizione da parte dei soggetti beneficiari delle competenze e capacità utili alla fruizione delle misure di incentivazione di cui ai Capi III e IV.

2. ENM è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle attività di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti esecutori (SE) accreditati, nei diversi territori di intervento, all'erogazione dei servizi di formazione e accompagnamento.

3. ENM esercita il coordinamento e la gestione delle attività del progetto e in particolare:

a) assicura agli SE il supporto necessario a garantire l'avvio e l'efficace svolgimento delle attività formative;

b) fornisce agli SE gli strumenti informatici, gestionali e la metodologia formativa per assicurare un corretto e omogeneo svolgimento delle attività del progetto nelle diverse aree di intervento;

c) coordina i servizi di informazione, pubblicità e comunicazione del progetto.

4. Il 5% delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, è destinata alla remunerazione delle attività svolte da ENM al fine di facilitare la successiva presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni di cui ai Capi III e IV del presente decreto.

5. Nel provvedimento di cui all'art. 32 sono specificate le modalità di organizzazione ed erogazione delle attività

di cui al presente articolo, anche con riferimento alla valorizzazione dei costi sostenuti, alle forme di attivazione degli SE, alla durata dei percorsi formativi, al numero minimo e massimo dei discenti per aula.

Capo III

CONTRIBUTI MISURA ACN

Art. 9.

Ambito territoriale

1. Possono richiedere i contributi di cui al presente Capo le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Art. 10.

Ammontare del contributo in forma di voucher

1. Le iniziative economiche di cui all'art. 6, aventi sede operativa nei territori di cui all'art. 9, possono richiedere un contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*:

a) pari al 100% dell'investimento da realizzare;

b) entro il limite di euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola iniziativa economica.

2. Il limite di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.

3. Con il provvedimento di cui all'art. 32 sono individuati i beni e servizi di cui al comma 2 del presente articolo e la percentuale di spese da realizzare da parte delle iniziative economiche per richiedere il maggior contributo di cui al comma 2.

4. Le iniziative economiche di cui all'art. 6 del presente decreto possono presentare un'unica domanda di contributo. Le domande di contributo successive alla prima relative alla medesima iniziativa economica sono annullate d'ufficio, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione nel caso di mancato accoglimento della precedente.


Art. 11.

Spese ammissibili al contributo in forma di voucher

1. Sono ammissibili al contributo in forma di *voucher* le seguenti spese, purché strettamente ed esclusivamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell'iniziativa economica da avviare:

a) macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;

b) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso *software*, la progettazione e sviluppo di *software* applicativi, di piattaforme digitali e di app;



c) immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali *web* a scopo promozionale e del *visual* o *digital brand*, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;

d) consulenze tecnico-specialistiche finalizzate, in presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo:

i. alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;

ii. alla progettazione, sviluppo, realizzazione e analisi di prototipi, modelli, stampi e matrici;

iii. alle certificazioni ambientali e/o energetiche.

2. Le consulenze di cui al comma 1, lettera d):

a) devono essere prestate da ETS;

b) sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contributo in forma di *voucher*.

3. Sono comunque escluse dal contributo le spese relative:

a) all'acquisto di terreni;

b) all'acquisto o ristrutturazione di immobili;

c) a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione;

d) a consulenze legali, fiscali e tributarie.

4. Le spese di cui al presente articolo devono essere sostenute entro nove mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 17.

Art. 12.

Contributo a fronte di programmi di investimento

1. Le iniziative economiche di cui all'art. 6, aventi sede operativa nei territori di cui all'art. 9, possono richiedere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali.

2. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a euro 120.000,00 (centoventimila/00) il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso.

3. Per i programmi di investimento di importo superiore a euro 120.000,00 (centoventimila/00) e non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00), il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.

4. Alla domanda di agevolazione deve essere allegato il piano d'impresa, predisposto sulla base dello schema adottato con il provvedimento di cui all'art. 32.

Art. 13.

Spese ammissibili nell'ambito dei programmi di investimento

1. Nell'ambito dei programmi di investimento di cui all'art. 12, sono ammissibili al contributo, purché stret-

tamente necessarie alle esigenze produttive e gestionali dell'iniziativa economica da avviare, le seguenti spese:

a) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni;

b) macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;

c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso *software*, la progettazione e sviluppo di *software* applicativi, di piattaforme digitali e di app;

d) immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali *web* a scopo promozionale e del *visual* o *digital brand*, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;

e) consulenze tecnico-specialistiche finalizzate:

i. alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;

ii. alla progettazione, sviluppo, realizzazione e *testing* di prototipi, modelli, stampi e matrici;

iii. alle certificazioni ambientali e/o energetiche.

2. Le consulenze di cui al comma 1, lettera e), devono essere prestate da ETS e sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del programma di investimento.

3. Sono comunque escluse dal contributo le spese relative a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione e a consulenze legali, fiscali e tributarie.

4. Le spese di cui al presente articolo devono essere effettuate e pagate entro sedici mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di venti mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 17.

Art. 14.

Spese non ammissibili ai sensi del FSE+ e del reg. 2021/1060

1. Non sono in nessun caso ammissibili ai contributi di cui al presente capo le spese per:

a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture, ai sensi dell'art. 16 del FSE+;

b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica, ai sensi dell'art. 16 del FSE+;

c) interessi passivi e imposte ai sensi dell'art. 64 del reg. 1060/2021;

2. Non sono inoltre in nessun caso ammissibili ai contributi di cui al presente Capo:

a) i costi per materie prime e semilavorati, per il personale, per le utenze, per le locazioni, per le consulenze non tecnico-specialistiche e per il *leasing*;

b) ogni altra spesa non direttamente ed esclusivamente finalizzata all'attività dell'iniziativa economica.



Art. 15.

Cumulo

1. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con i crediti di imposta e con nessun'altra agevolazione, nazionale, regionale od europea, fatta eccezione per la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto previsto al successivo comma 2.

2. Se i contributi di cui al presente capo sono destinati ai disoccupati GOL beneficiari Naspi, tali soggetti possono cumulare i medesimi contributi esclusivamente nel caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire alle iniziative finanziate.

3. Le iniziative dirette ai beneficiari del «supporto per la formazione e il lavoro» di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo.

Art. 16.

Procedura di accesso ai contributi di cui al Capo III

1. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Le domande di agevolazione possono essere presentate esclusivamente dalla persona fisica o giuridica che intende avviare l'attività di autoimpiego.

3. Le domande di agevolazione devono:

a) essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa l'identificazione *on-line* del compilatore tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS);

b) essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal titolare, in caso di attività esercitate in forma individuale, ovvero dal rappresentante legale nel caso di società.

4. Le domande devono essere corredate dalla descrizione dell'iniziativa da avviare.

5. Con il provvedimento di cui all'art. 32:

a) è stabilita la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;

b) è stabilito il termine ultimo per la presentazione delle richieste di erogazione a saldo;

c) sono approvati gli schemi di domanda di accesso alle agevolazioni e di richiesta di erogazione;

d) è approvata la documentazione da allegare agli schemi di domanda.

6. Sono inammissibili e non sono esaminate le domande di agevolazione non leggibili, incomplete o comunque non conformi alle previsioni del presente articolo e del provvedimento di cui all'art. 32. Non sono ammesse integrazioni successive alla presentazione della domanda.

7. La partecipazione ai percorsi formativi e di accompagnamento alla progettazione di cui al Capo II non è obbligatoria ai fini della presentazione della domanda di agevolazione. I risultati conseguiti sono oggetto di attribuzione di un punteggio premiale, disciplinato con il provvedimento di cui all'art. 32.

Art. 17.

Concessione dei contributi misura ACN

1. Le domande di agevolazione di cui al Capo III, corredate dalla relativa documentazione, sono valutate nei limiti delle risorse disponibili per la misura ACN di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

2. Il provvedimento di concessione è adottato da Invitalia a seguito della valutazione positiva di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero di completamento della medesima nel caso di richiesta di integrazione formulata dal soggetto gestore.

3. Il provvedimento di concessione:

a) individua l'iniziativa economica ammessa;

b) indica l'ammontare del contributo concesso per la complessiva realizzazione dell'iniziativa economica;

c) regola i tempi e le modalità per la realizzazione dell'iniziativa economica e per l'erogazione delle agevolazioni;

d) riporta gli obblighi del soggetto beneficiario e le cause di revoca.

4. Il procedimento di valutazione è articolato nelle seguenti fasi:


a) ammissibilità, in cui è effettuata la verifica formale della completezza e conformità della domanda e della documentazione presentata;

b) possibilità di accoglimento, in cui è effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni;

c) verifica del merito progettuale, con particolare riferimento all'analisi delle competenze dei soggetti beneficiari, nonché degli eventuali altri soci, in rapporto alla specifica attività da avviare, degli aspetti distintivi della stessa, della natura e caratteristiche delle spese ammissibili.

5. Con il provvedimento di cui all'art. 32 sono specificati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 degli articoli 17 e 18 del decreto-legge aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3 degli stessi articoli, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

6. Se il procedimento di valutazione ha esito negativo, Invitalia comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Art. 18.

Erogazione del contributo

1. Decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 17, comma 3, le iniziative economiche di cui all'art. 6 possono richiedere l'erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori (SAL).

2. Il SAL è erogato a fronte della presentazione di titoli di spesa di valore compreso tra il trenta e il settanta per cento delle spese ammesse a contributo.

3. Se l'istruttoria finalizzata all'erogazione ha esito positivo, il contributo a SAL è pagato al soggetto richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione.

4. La richiesta del saldo del contributo concesso deve essere presentata dal soggetto richiedente entro tre mesi dalla data di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammesso.

5. Invitalia, entro ottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione a saldo, procede al pagamento del contributo se ne ricorrono le condizioni, avendo preventivamente accertato anche da remoto ovvero nell'ambito delle attività di *tutoring* la presenza, nonché l'installazione, il funzionamento e la funzionalità dei beni oggetto dell'investimento realizzato.

6. Successivamente al provvedimento di concessione e fino all'erogazione del saldo del contributo, Invitalia assicura l'erogazione delle agevolazioni reali in forma di *tutoring* di cui al Capo VI.

7. Le variazioni al progetto assentito nel provvedimento di concessione devono essere previamente autorizzate da Invitalia, pena l'inammissibilità ai fini del finanziamento.

8. In sede di erogazione del saldo, sono escluse dal contributo le sole spese non funzionali alla nuova attività di autoimpiego e non conformi al decreto-legge n. 60 del 2024, al presente decreto e al provvedimento di cui all'art. 32.

Capo IV

CONTRIBUTI MISURA RSUD

Art. 19.

Ambito territoriale

1. Possono chiedere i contributi di cui al presente Capo le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 20.

Ammontare del contributo in forma di voucher

1. Le iniziative economiche di cui all'art. 6, aventi sede operativa nei territori di cui all'art. 19, possono chiedere un contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*:

a) pari al 100% dell'investimento da realizzare;

b) entro il limite di euro 40.000,00 (quarantamila/00) per singola iniziativa economica.

2. Il limite di cui al comma 1, lettera b), è elevato a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.

3. Con il provvedimento di cui all'art. 32 sono individuati i beni e servizi di cui al comma 2 e la percentuale di spese da conseguire da parte delle iniziative economiche per l'ottenimento del maggiore contributo di cui al medesimo comma 2.

4. Le iniziative economiche di cui all'art. 6 possono presentare un'unica domanda di contributo. Eventuali domande successive in ordine alla stessa iniziativa economica sono annullate d'ufficio, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione alle agevolazioni nel caso di mancato accoglimento della domanda originaria.

Art. 21.

Spese ammissibili al contributo in forma di voucher

1. Sono ammissibili al finanziamento in forma di *voucher* le seguenti spese, purché strettamente ed esclusivamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell'iniziativa economica da avviare:

a) macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;

b) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso *software*, la progettazione e sviluppo di *software* applicativi, di piattaforme digitali e di app;

c) immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali *web* a scopo promozionale e del *visual* o *digital brand*, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni (*brand naming*);

d) consulenze tecnico-specialistiche finalizzate, nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo:

i. alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;

ii. alla progettazione, sviluppo, realizzazione e *testing* di prototipi, modelli, stampi e matrici;

iii. alle certificazioni ambientali e/o energetiche.

2. Le consulenze di cui al comma 1, lettera d):

a) devono essere prestate da ETS;


b) sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contributo in forma di *voucher*.

3. Sono comunque escluse dal contributo le spese relative:

a) all'acquisto di terreni;

b) all'acquisto o ristrutturazione di immobili;

c) a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione;



d) a consulenze legali, fiscali e tributarie.

4. Le spese di cui al presente articolo devono essere sostenute entro nove mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di dodici mesi, dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 27.

Art. 22.

Contributo a fronte di programmi di investimento

1. Le iniziative economiche di cui all'art. 6, aventi sede operativa nei territori di cui all'art. 19, possono chiedere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali.

2. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a euro 120.000,00 (centoventimila/00) il contributo può essere concesso fino al 75% del programma di investimento ammesso.

3. Per i programmi di investimento di importo superiore a euro 120.000,00 (centoventimila/00) e non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00) il contributo può essere concesso fino al 70% del programma di investimento ammesso.

4. Alla domanda di agevolazione deve essere allegato il piano d'impresa, predisposto sulla base dello schema adottato con il provvedimento di cui all'art. 32.

Art. 23.

Spese ammissibili nell'ambito dei programmi di investimento

1. Nell'ambito dei programmi di investimento di cui all'art. 22, sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese, purché strettamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell'iniziativa economica da avviare:

a) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni;

b) macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;

c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso *software*, la progettazione e sviluppo di *software* applicativi, di piattaforme digitali e di app;

d) immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzate allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali *web* a scopo promozionale e del *visual* o *digital brand*, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;

e) consulenze tecnico-specialistiche finalizzate, in presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo:

i. alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;

ii. alla progettazione, sviluppo, realizzazione e *testing* di prototipi, modelli, stampi e matrici;

iii. alle certificazioni ambientali e/o energetiche.

2. Le consulenze di cui al comma 1, lettera e), devono essere prestate da ETS e sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del programma di investimento.

3. Sono comunque escluse dal contributo le spese relative a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione e a consulenze legali, fiscali e tributarie.

4. Le spese di cui al presente articolo devono essere effettuate e pagate entro sedici mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di venti mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 27.

Art. 24.

Spese non ammissibili ai sensi del FSE+ e del reg. 1060/2021

1. Non sono in nessun caso ammissibili ai contributi di cui al presente capo le spese per:

a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture, ai sensi dell'art. 16 del FSE+;

b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica, ai sensi dell'art. 16 del FSE+;

c) interessi passivi e imposte ai sensi dell'art. 64 del reg. 1060/2021;

2. Non sono in nessun caso ammissibili ai contributi di cui al presente capo:

a) i costi per materie prime e semilavorati, per il personale, per le utenze, per le locazioni, per le consulenze non tecnico-specialistiche e per il *leasing*;

b) ogni altra spesa non direttamente ed esclusivamente finalizzata all'attività dell'iniziativa economica.


Art. 25.

Cumulo

1. I contributi di cui al presente Capo non sono cumulabili con i crediti di imposta e con nessun'altra agevolazione, nazionale, regionale o europea, fatta eccezione per la garanzia del Fondo di garanzia di cui alla di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni e per quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Se i contributi di cui al presente Capo sono destinati ai disoccupati GOL beneficiari Naspi, tali soggetti possono cumulare i medesimi contributi esclusivamente nel caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire alle iniziative finanziate.

3. Le iniziative dirette ai beneficiari del «supporto per la formazione e il lavoro» di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi del medesimo articolo.



Art. 26.

Procedura di accesso ai contributi di cui al Capo IV

1. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Le domande di agevolazione possono essere presentate esclusivamente dalla forma giuridica ovvero organizzativa, individuale o collettiva, prescelta per l'avvio dell'attività di autoimpiego.

3. Le domande di agevolazione devono:

a) essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa l'identificazione *on-line* del compilatore tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS);

b) essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal titolare, in caso di attività esercitate in forma individuale, ovvero dal rappresentante legale nel caso di società.

4. Le domande devono essere corredate dalla descrizione dell'iniziativa da avviare.

5. Con il provvedimento di cui all'art. 32:

a) è stabilita la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;

b) è stabilito il termine ultimo per la presentazione delle richieste di erogazione a saldo;

c) sono approvati gli schemi di domanda di accesso alle agevolazioni e di richiesta di erogazione;

d) è approvata la documentazione da allegare agli schemi di domanda.

6. Sono inammissibili le domande di agevolazione illeggibili, incomplete o comunque non conformi alle previsioni del presente articolo e del provvedimento di cui all'art. 32. Sono altresì inammissibili integrazioni successive alla presentazione della domanda.

7. La partecipazione ai percorsi formativi e di accompagnamento alla progettazione di cui al Capo II non è obbligatoria ai fini della presentazione della domanda di agevolazione. I risultati conseguiti sono oggetto dell'attribuzione di un punteggio premiale, disciplinato dal provvedimento di cui all'art. 32.

Art. 27.

Concessione dei contributi per la misura RSUD

1. Le domande di agevolazione di cui al presente Capo, corredate della relativa documentazione, sono valutate nei limiti delle risorse disponibili per la stessa misura RSUD di cui all'art. 3, comma 4, lettera *b)*, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

2. Il provvedimento di concessione è adottato, a seguito della valutazione positiva di cui al comma 4, da Invitalia entro novanta giorni dalla data di presentazione della

domanda, ovvero di completamento della medesima a fronte di una richiesta di integrazione formulata dal soggetto gestore.

3. Il provvedimento di concessione:

a) individua l'iniziativa economica ammessa;

b) indica l'ammontare del contributo concesso per la complessiva realizzazione dell'iniziativa economica;

c) regola i tempi e le modalità per la realizzazione dell'iniziativa economica e per l'erogazione delle agevolazioni;

d) riporta gli obblighi del soggetto beneficiario e le cause di revoca.

4. Il procedimento di valutazione è articolato nelle fasi di:

a) ammissibilità, in cui è effettuata la verifica formale della completezza e conformità della domanda e della documentazione presentata;

b) possibilità di accoglimento, in cui è effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni;

c) valutazione del merito progettuale, con particolare riferimento all'analisi delle competenze dei soggetti beneficiari, nonché degli eventuali altri soci, in rapporto alla specifica attività da avviare, degli aspetti distintivi della stessa, dell'articolazione e funzionalità delle spese ammissibili.

5. Con il provvedimento di cui all'art. 32 sono dettagliati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 degli articoli 17 e 18 del decreto-legge aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3 degli stessi articoli, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, Invitalia comunica i motivi ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.


Erogazione del contributo

1. Decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 27, comma 3, le iniziative economiche di cui all'art. 6 possono richiedere l'erogazione di una prima quota di contributo a Stato di avanzamento lavori (SAL).

2. Il SAL è erogato a fronte della presentazione di titoli di spesa, anche non quietanzati, di valore compreso tra il trenta e il settanta per cento delle spese ammesse a contributo.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di erogazione, il contributo a SAL è pagato al soggetto richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione.

4. La richiesta del saldo del contributo concesso deve essere presentata dal soggetto richiedente entro tre mesi dalla data di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammesso.



5. Invitalia, entro ottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione a saldo, procede al pagamento del contributo qualora ne sussistano le condizioni, avendo preventivamente accertato - anche da remoto ovvero nell'ambito delle attività di *tutoring* - la presenza, nonché l'installazione, il funzionamento e la funzionalità dei beni oggetto dell'investimento realizzato.

6. Successivamente al provvedimento di concessione e fino all'erogazione a saldo del contributo, Invitalia assicura l'erogazione delle agevolazioni reali in forma di *tutoring* di cui al Capo VI.

7. Le variazioni al progetto assentito nel provvedimento di concessione devono essere previamente autorizzate da Invitalia, pena l'inammissibilità ai fini del finanziamento.

8. In sede di erogazione del saldo, sono escluse dal contributo le spese non conformi al decreto-legge n. 60 del 2024, al presente decreto e al provvedimento di cui all'art. 32.

Capo V

REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art. 29.

Verifiche e controlli

1. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e in qualunque fase del procedimento amministrativo, Invitalia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono effettuare, anche a campione, verifiche e controlli, sia documentali che presso la sede dell'iniziativa economica destinataria del contributo.

2. Con il provvedimento di cui al successivo articolo 32 sono disciplinati i criteri e le modalità dei controlli di cui al comma precedente.

Art. 30.

Revoche parziali o totali dei contributi di cui ai Capi III e IV

1. Invitalia può disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso qualora:

a) sia verificata l'assenza di uno o più requisiti dei soggetti beneficiari o delle iniziative agevolate, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare;

b) l'iniziativa economica di cui all'articolo 6:

i. non sostenga le spese entro il termine prescritto dal provvedimento di concessione;

ii. trasferisca fuori dei territori di applicazione della misura ACN e RSUD, ovvero alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto delle misure ACN e RSUD, prima che siano decorsi tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;

iii. cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione l'attività prima che siano trascorsi tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;

iv. si trovi in una condizione di liquidazione giudiziale, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure

concorsuali con finalità liquidatorie prima che siano decorsi tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;

v. non consenta i controlli di Invitalia o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'attività agevolata.

2. Invitalia può disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di cui all'articolo 32 e dal provvedimento di concessione, ovvero previsti da specifiche norme settoriali.

3. In caso di revoca totale i soggetti agevolati non hanno diritto a ricevere le quote di contributo non ancora erogate ed è tenuta alla restituzione dei contributi eventualmente già ricevuti.

4. In caso di revoca parziale, Invitalia procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti, disponendo il recupero degli eventuali maggiori importi erogati.

5. Nei casi di revoca, Invitalia procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo VI

SERVIZI DI TUTORING

Art. 31.

Servizi di tutoring

1. Ciascuna iniziativa agevolata beneficia, unitamente, e inscindibilmente, al contributo concesso di servizi di *tutoring* del valore di euro 5.000,00 (cinquemila/00) finalizzati alla corretta fruizione delle agevolazioni e allo sviluppo delle competenze organizzativo-gestionali dei soggetti beneficiari. I servizi di *tutoring* concorrono, sommati al contributo, a determinare l'importo complessivo dell'agevolazione e sono concessi nell'ambito del regolamento *de minimis*.

2. I servizi di *tutoring* comprendono:

a) un *tutoring* di supporto tecnico erogato da Invitalia per un valore massimo di euro 4.000,00 (quattromila/00), finalizzato a garantire il supporto alle iniziative economiche nell'avvio dell'attività, con particolare riferimento agli adempimenti amministrativo-autorizzativi e alla rendicontazione delle spese effettuate;

b) un *tutoring* gestionale attivato con la collaborazione di ENM, per un valore massimo di euro 1.000,00 (mille/00), finalizzato a supportare le iniziative economiche nella fase di penetrazione del mercato e di risoluzione delle criticità imprenditoriali emergenti nello *start up* dell'iniziativa.

3. Il *tutoring* di supporto tecnico è assicurato da personale esperto di Invitalia. È assegnato un *tutor* ad ogni singola iniziativa economica ammessa alle agevolazioni.



4. Il *tutor tecnico*, avente conoscenza approfondita della normativa di riferimento e delle procedure operative sottostanti l'*iter* agevolativo di cui al presente decreto, garantisce:

a) il trasferimento di conoscenze connesse alla fruizione delle agevolazioni, con particolare riferimento al supporto necessario a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, accompagnando le iniziative economiche nella predisposizione della documentazione a corredo delle richieste di erogazione, nonché il rispetto degli obblighi in capo ai soggetti agevolati derivanti dalla normativa di riferimento e dal provvedimento di concessione;

b) l'assistenza *on demand* su problemi e quesiti specifici relativi all'avvio dell'impresa e alla fruizione delle agevolazioni;

c) il monitoraggio continuo delle iniziative finanziate, volto a verificarne lo stato di avanzamento, ad anticipare possibili problematiche in rapporto ai tempi di attraversamento dell'*iter* attuativo e ad affrontare e scongiurare inadempimenti che potrebbero determinare la revoca delle agevolazioni concesse.

5. Il *tutoring gestionale* è finalizzato a fornire un affiancamento consulenziale ai soggetti finanziari sui seguenti ambiti strategico-organizzativi:

a) implementazione delle azioni di *marketing* e di comunicazione;

b) contrattualistica e assunzione dei dipendenti;

c) rapporto con i fornitori e con le banche finanziatrici;

d) messa a punto e conseguente adozione di logiche e strumenti di controllo di gestione;

e) presidio dei flussi economico-finanziari.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Provvedimento del direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Con decreto del direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a completamento, integrazione ed in conformità al presente decreto, ulteriori disposizioni operative volte a precisare e chiarire le modalità di funzionamento delle misure e azioni di cui ai Capi II, III, IV, VI, al fine di garantire la migliore e più corretta fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti e delle iniziative agevolate.

2. In particolare, il decreto di cui al comma 1:

a) stabilisce la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione;

b) fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di erogazione a saldo;

c) definisce gli schemi di domanda di accesso alle agevolazioni, di richiesta di erogazione a stato di avanzamento lavori e a saldo, nonché la documentazione da allegare agli schemi di domanda;

d) disciplina – in attuazione di quanto disposto dall'art. 17, comma 5 e dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 60/2024 – le modalità operative e di coordinamento delle attività di divulgazione informativa e di promozione delle agevolazioni di cui al presente decreto, attraverso il coinvolgimento di Sviluppo lavoro Italia, dei centri regionali per l'impiego, degli sportelli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli sportelli regionali per le imprese, della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, della struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

e) individua le modalità di collaborazione del Ministero, di Invitalia e di ENM con UNAR, con i centri per l'impiego e con gli ETS al fine di assicurare il più diffuso ed efficace accesso alla misura ACN e alla misura RSUD dei giovani in una condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.

3. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto-legge 60/2024 e alle pertinenti disposizioni del FSE+, del PN GDL, del reg. 1060/2021 e dell'Accordo di partenariato.

Art. 33.

Attività di coordinamento di Sviluppo lavoro Italia S.p.a.

1. Per le attività di divulgazione informativa e di promozione di cui all'art. 17, comma 5 e all'art. 18, comma 5, del decreto-legge n. 60 del 2024, nonché per l'esercizio della funzione di coordinamento e raccordo dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione delle attività di cui al presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Sviluppo lavoro Italia S.p.a.

2. Sviluppo lavoro Italia S.p.a. fornisce supporto tecnico e operativo ai centri per l'impiego e ne cura la formazione degli operatori, in raccordo con ENM e Invitalia.

3. A tal fine, Sviluppo lavoro Italia S.p.a. sottoscrive una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento e il supporto delle attività di informazione, diffusione e raccordo tra ENM, Invitalia, le regioni e gli altri enti coinvolti nella implementazione delle attività di cui al presente decreto, con una durata di 5 anni e i cui effetti decorrono dalla data di registrazione della Corte dei conti.



4. Le attività oggetto della convenzione di cui al comma 3 sono individuate dal provvedimento di cui all'art. 32.

Art. 34.

Pubblicazione ed entrata in vigore del decreto

1. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2025

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione*
FOTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 994

25A04699

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «“Lavoratori cattolici” soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1998, con il quale la società cooperativa «“Lavoratori cattolici” soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto (TA) (codice fiscale 00084830736), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Silvio Fuiano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2024, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 12 gennaio 2024;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Silvio Fuiano dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Silvio Fuiano, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «“Lavoratori cattolici” soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto (TA) (codice fiscale 00084830736), l'avv. Anna Maria Franchini, nata a Catania (CT) il 27 maggio 1969 (codice fiscale FRNNMR69E67C351M), domiciliata in Taranto (TA), Via Lucania n. 66.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04630



DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «N.G.V. – società cooperativa agricola», in San Martino in Pensilis.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 marzo 2025 n. 116/2025, con il quale la società cooperativa «N.G.V. – società cooperativa agricola», con sede in San Martino in Pensilis (CB) (codice fiscale 01594560706), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Francesca Carpentieri ne è stata nominata commissaria liquidatrice;

Vista la nota pervenuta in data 3 giugno 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Francesca Carpentieri dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Francesca Carpentieri, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «N.G.V. – società cooperativa agricola», con sede in San Martino in Pensilis (CB) (codice fiscale 01594560706), il dott. Domenico Campitelli, nato a Larino (CB) il 1° settembre 1980 (codice fiscale CMPDNC80P01E456W), domiciliato in Casacalenda (CB) Contrada Civitella n. 16.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04631

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Soc. coop. edil. a r.l. Padre Pio di Pietrelcina», in Zapponeta.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1998, con il quale la società cooperativa «Soc. coop. edil. a r.l. Padre Pio di Pietrelcina», con sede in Zapponeta (FG) (codice fiscale 01500970718), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Silvio Fuiano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2024 con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 12 gennaio 2024;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Silvio Fuiano dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;



Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Silvio Fuiano, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. edil. a r.l. Padre Pio di Pietrelcina», con sede in Zapponeta (FG) (codice fiscale 01500970718), il dott. Alfredo Sartini, nato a Foggia (FG) il 25 gennaio 1967 (codice fiscale-SRTLRD67A25D643C), ivi domiciliato in Via G. Rosati n. 159/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04632

DECRETO 1° agosto 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edificatrice Speranza '83 - S.c. a r.l. in liquidazione», in Argelato.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2018 n. 431/2018, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edificatrice Speranza '83 - S.c. a r.l. in liquidazione», con sede in Argelato (BO) (codice fiscale 03368970376), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sergio Savigni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Sergio Savigni dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:


Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Sergio Savigni, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edificatrice Speranza '83 - S.c. a r.l. in liquidazione», con sede in Argelato (BO) (codice fiscale 03368970376), la dott.ssa Donata Triventi, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 28 ottobre 1976 (codice fiscale TRVDNT76R68H926C), domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO), Via Salvo d'Acquisto n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04633

DECRETO 1° agosto 2025.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «Fixia Fiduciaria S.r.l. società fiduciaria e di revisione contabile di aziende», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, inerente la «Disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente «Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966 circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, circa il «Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione»;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, concernente la «Disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici»;

Visto in particolare, l'art. 301, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che «Con il provvedimento che dispone la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore»;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Visto il successivo decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le modalità di tenuta e aggiornamento della predetta Banca dati, finalizzata alla selezione e all'abbinamento dei professionisti cui affidare gli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, nelle procedure sottoposte alla vigilanza della Direzione generale servizi di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;


Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, relativi alla riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 commi 1 e 4, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e le denominazioni «Ministero delle imprese e del made in Italy» e «Ministero dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il provvedimento del 1° ottobre 2001, modificato in data 5 novembre 2002, 26 febbraio 2003, e 11 dicembre 2007, con il quale la società «Fixia Fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Milano, c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03084040231 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende;

Visto il decreto del 17 giugno 2025 con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che, ai sensi



dell'art. 1 decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale al provvedimento di revoca e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento di revoca;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie nei confronti delle quali sia stata pronunciata la revoca della autorizzazione o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il cui rinvio è oggi inteso al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ai sensi di quanto previsto all'art. 294 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto pertanto, a seguito del richiamato provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dovere assoggettare la società «Fixia Fiduciaria S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, di cui agli articoli 293 e segg. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

Considerati in coerenza con gli obiettivi sottesi alla presente procedura, gli specifici requisiti professionali ed il profilo caratterizzato da elevata qualificazione ed esperienza della dott.ssa Daniela Colicchia.

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società «Fixia Fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Milano (MI), c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03084040231, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 293 e ss decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura, è preposta in qualità di commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Colicchia, nata a Rho (MI) il 10 marzo 1983, c.f. CLCDNL83C50H264L, domicilio professionale a Milano (MI) in viale Pisa n. 33, in considerazione degli specifici requisiti professionali, dell'elevata qualificazione ed esperienza, come risultato dal *curriculum vitae*.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 1997, n. 112.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del Tribunale Milano - Sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 300 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà trasmesso alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04634

DECRETO 5 agosto 2025.

Approvazione di modifiche alle specifiche tecniche degli sportelli unici delle attività produttive (vers. 1.01).

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA
DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA


E CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Visto l'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», come convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2022;



Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Viste le «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche amministrazioni» e le «Linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici», adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021;

Viste le «Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici» adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale con determinazione n. 407/2020, come successivamente aggiornate con determinazione n. 371/2021;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto in particolare l'art. 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del cui comma 1 è istituito «Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (...) un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241»;

Visto inoltre l'art. 9, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, che prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di

rendicontazione», adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 80 del 2021, e successivo decreto del 3 maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021» (rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 24 settembre 2021 e n. 134 del 10 giugno 2024);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», come convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ai sensi del quale l'allegato tecnico al medesimo decreto «individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 12 novembre 2021, recante «Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 288 del 3 dicembre 2021;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del quale «Entro duecentoquaranta giorni dall'approvazione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono approvate le specifiche tecniche di cui all'art. 5 dell'allegato 1 e i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione»;

Visto l'art. 5 dell'allegato 1 al decreto interministeriale 12 novembre 2021, che individua le modalità di definizione, approvazione e pubblicazione delle specifiche tecniche;



Tenuto conto che il medesimo art. 5 dell'allegato 1 al decreto interministeriale 12 novembre 2021 prevede l'istituzione di un gruppo tecnico, preposto alla definizione delle specifiche tecniche di cui al comma 1 dello stesso articolo e dei tempi della loro attuazione;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 26 settembre 2023, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, di approvazione delle «Specifiche tecniche per l'adeguamento delle Piattaforme», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 2023;

Considerato che, in conformità all'art. 2, comma 2 del menzionato decreto interministeriale del 12 novembre 2021, come richiamato dall'art. 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 26 settembre 2023, nonché all'art. 5 del relativo allegato tecnico, il gruppo tecnico è chiamato a «provvede[re] al costante aggiornamento delle specifiche tecniche, conseguente alle evoluzioni tecnologiche e alle variazioni determinate da esigenze operative»;

Visto il medesimo art. 2 del decreto interministeriale del 12 novembre 2021, che individua le modalità di approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche, nonché di definizione dei relativi tempi di attuazione;

Preso atto delle note prot. AgID n. 10086 e n. 10101, entrambe del 14 giugno 2024, con le quali l'Agenzia per l'Italia digitale, membro del gruppo tecnico avente funzioni di coordinamento, ha trasmesso la relazione avente ad oggetto le problematiche analizzate e le conseguenti proposte di risoluzione avanzate dal gruppo tecnico, conseguentemente proponendo, al fine di assicurarne la corretta applicazione, un aggiornamento delle specifiche tecniche di interoperabilità SUAP di cui all'art. 5 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010;

Preso atto della nota prot. AgID n. 13123 del 6 agosto 2024, con la quale AgID ha chiesto aggiornamenti circa l'iter di approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche condivise in precedenza;

Preso atto altresì della nota prot. AgID n. 14204 del 10 settembre 2024, con la quale AgID ha confermato che le modifiche da apportare alle specifiche tecniche non rivestono carattere sostanziale, nonché l'assenza di costi e tempi di adeguamento delle componenti SUAP ulteriori rispetto a quelli già previsti con riferimento alle specifiche tecniche di cui al decreto del 26 settembre 2023;

Preso atto infine della nota prot. AgID n. 4930 del 20 marzo 2025, con cui l'Agenzia per l'Italia digitale ha trasmesso nuove modifiche puntuali da apportare alle specifiche tecniche, risultate necessarie a seguito delle ulteriori analisi svolte dal gruppo di lavoro, confermando che anche queste ultime «individuano esclusivamente cambiamenti di natura non sostanziale, (...) in linea con la classificazione già comunicata con nota del 10 settembre 2024 (prot. AgID n. 14204)»;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche proposte dal gruppo tecnico ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto interministeriale del 12 novembre 2021, ove si prevede che l'aggiornamento delle specifiche tecniche e l'individuazione

dei relativi tempi di attuazione sono adottati, nel caso di modifiche concernenti aspetti non sostanziali, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Dipartimento per la transizione digitale, sentita la Conferenza unificata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale al dott. Giulio Mario Donato è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale servizi di vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2012), e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica», registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020 al n. 1842, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2022 al n. 2131, con efficacia decorrente dal 1° settembre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti il 5 settembre 2024, al n. 2434, con il quale, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Paolo Vicchiarello è stato conferito l'incarico di capo del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Segretario generale 24 luglio 2019, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, registrato dalla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, come modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio 2025;



Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle specifiche tecniche

1. In conformità all'art. 2, comma 2 del decreto interministeriale del 12 novembre 2021, sono approvate le modifiche alle «Specifiche tecniche per l'adeguamento delle Piattaforme», che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 26 settembre 2023, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 in data 25 novembre 2023, riportate nell'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2025

*Il direttore generale
servizi di vigilanza*
DONATO

*Il Capo del Dipartimento
per la funzione pubblica*
VICCHIARELLO

*Il Capo del Dipartimento
per la trasformazione digitale*
BORRELLI

AVVERTENZA:

Il provvedimento in parola e il suo allegato sono pubblicati su sito istituzionale del Ministero all'indirizzo: <https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-5-agosto-2025-approvazione-modifiche-alle-specifiche-tecniche-degli-sportelli-unic-delle-attivita-produttive>

25A04696

DECRETO 6 agosto 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Arca società generale di mutuo soccorso», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;



Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0038863 del 5 marzo 2025 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Cinthia Bianconi, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite pec del 3 agosto 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arca società generale di mutuo soccorso», con sede in via Alberto Tallone, 84 - 00123 Roma (RM) - c.f. 16965571009, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Cinthia Bianconi, nata a Ixelles - Belgio - il 27 giugno 1962 (c.f. BNCCTH62H67Z103A), e domiciliata in via Giuseppe Zanardelli, 34 - 00186 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04697

DECRETO 6 agosto 2025.

Scioglimento d'ufficio della «Residence Araucaria - società cooperativa», in Albanella e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;
Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;



Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commis-

sari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;


Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0045616 del 13 marzo 2025 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Rosamaria D'Amore, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 2 agosto 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);



Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa «Residence Araucaria -- società cooperativa» con sede in via Michelangelo, 1 - 84044 Albanella (SA) - C.F. 04418320653, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosamaria D'Amore, nata a Roccapiemonte (SA) - il 9 luglio 1977 (C.F. DMRRMR77L-49H431V), e domiciliata in via Mario Pagano, 135 - 84086 Roccapiemonte (SA).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04698

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 agosto 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della coop. ed. «Capricorno 88», in Roma e sostituzione del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 2545-*terdecies* e *septiedecies* del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, 155»;

Visti gli articoli 294 e 303 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto prot. n. 19 del 20 gennaio 2023 di scioglimento degli organi sociali della coop. ed. «Capricorno 88»; con il quale viene nominato un Commissario governativo fino al 31 gennaio 2024;

Visto il successivo decreto n. 294 del 21 dicembre 2023, con cui la gestione straordinaria è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'ultimo decreto n. 4 del 10 gennaio 2025 con il quale la gestione straordinaria della coop. ed. «Capricorno 88» con sede in Roma è stata affidata al Commissario governativo dott. Pietro Longo fino 30 giugno 2025;

Vista la relazione di fine mandato del Commissario governativo, acquisita con protocollo n. 7143 del 3 giugno 2025, con cui riferisce sulla crisi finanziaria della cooperativa e del grave disordine gestionale per l'assenza dei libri sociali detenuti dall'ex legale rappresentante della gestione ordinaria;

Rilevato che i soci non intendono versare contributi economici per il ripianamento della situazione debitoria e di non voler ricostruire gli organi sociali, nonché la mancata redazione dei bilanci dal 2018;

Visto il decreto n. 121 del 1° luglio 2025, con cui la coop. ed. «Capricorno 88» di Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'incarico di commissario liquidatore è stato affidato al dott. Pietro Longo;

Vista la nota 9 luglio 2025, acquisita in pari data al prot. n. 9165, con la quale il dott. Pietro Longo rinuncia all'incarico di commissario liquidatore per motivi professionali;


Considerato che occorre effettuare la sostituzione e nominare un nuovo commissario liquidatore;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Giulio Martin Ciccarone;

Vista la nota prot. n. 10303 del 25 luglio 2025, con la quale questa direzione ha chiesto alla Prefettura di Roma di pronunciarsi in ordine all'assenza di eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore all'avv. Giulio Martin Ciccarone;

Tenuto conto che nei termini previsti la prefettura non ha dato riscontro alla ministeriale sopracitata, pertanto, questa amministrazione può procedere all'affidamento dell'incarico al nuovo commissario liquidatore nella persona dell'avv. Giulio Martin Ciccarone, salvo revocarlo qualora pervenissero osservazioni da parte della prefettura tali da rendere incompatibile l'espletamento del suddetto incarico;

Ritenuto, quindi, opportuno procedere alla conferma della liquidazione coatta amministrativa del sodalizio e la nomina di un commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 303 del codice della crisi di impresa dell'insolvenza;



Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Capricorno 88» con sede in Roma - C.F.: 03507451007 - è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2545-terdecies del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Giulio Martin Ciccarone è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa, in sostituzione del dott. Pietro Longo.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 agosto 2025

Il direttore generale: ACREMAN

25A04702

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 agosto 2025.

Istanza VIA – PAUR presentata dalla società RenewRome S.r.l. per la realizzazione ed esercizio dell'installazione industriale «Polo impiantistico» di Roma Capitale: deroghe all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 47).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, di un Commissario straordinario del Governo «al fine

di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico:

a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 ove necessario, «può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. [...] La Regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia»;



Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale», cd. «Codice ambientale»;

Visto il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che costituisce una forte innovazione nella disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, e che rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonché la sostenibilità, l'efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale;

Richiamate:

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022 con la quale, a seguito di conclusione positiva della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS), è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito «PGRRC»), unitamente al rapporto ambientale, alla Sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022 con la quale:

è stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, (di seguito «Polo impiantistico»), con le caratteristiche previste dal PGRRC approvato dal Commissario straordinario, relativo alla:

a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

è stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del succitato impianto di termovalorizzazione sui terreni e sulle pertinenze acquisiti da AMA S.p.a. in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al Catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in località Santa Palomba in via Ardeatina km 23,600 (di seguito il «Terreno»);

è stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di *Project Financing* per il su richiamato Polo impiantistico, secondo i termini e le modalità da definirsi nello specifico avviso pubblico;

è stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di *Project Financing* individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;

è stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, ex art. 952 e ss. del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'Assemblea dei soci di AMA S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo Statuto societario, sul terreno di proprietà di AMA S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto Polo impiantistico, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di *Project Financing*;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 16 novembre 2023 con la quale è stato disposto:

l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti n. NA/341/2023 relativa alla proposta tecnico economica di *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni – Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'Affidamento della concessione del Polo impiantistico, come descritto in precedenza, presentata dal RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag (oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore;

che Roma Capitale provveda ad inserire nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni l'impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

che Roma Capitale, tramite le competenti strutture, provveda ad indire una gara europea a procedura telematica aperta di *Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico;

in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'art. 41, comma 2, nonché all'art. 6 dell'all. I.7, relativamente al contenuto del progetto di fattibilità tecnico economica (di seguito «PFTE») posto a base di gara, nonché parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara;

l'ordinanza n. 30 del 7 agosto 2024 con la quale il Commissario straordinario, attesa l'avvenuta indizione, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023



e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di Roma Capitale della procedura aperta di gara, tramite procedura di *Project financing* ex art. 193, decreto legislativo n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del predetto Polo impiantistico, ha disposto che Roma Capitale, in qualità di stazione appaltante ed ente concedente, si avvalga dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. («Invitalia»), quale Centrale di committenza, per l'affidamento delle attività di verifica, ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, sia del PFTE sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), invitando 5 operatori economici accreditati ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'all. I.7 sopra richiamato, autorizzando a tal fine la sottoscrizione da parte di Roma Capitale di apposita convenzione con Invitalia avvenuta in data 16 settembre 2024;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 9 maggio 2025 con la quale, tra l'altro, è stata disposta:

l'approvazione della determinazione dirigenziale rep. NA/156 del 5 maggio 2025 di aggiudicazione al costituendo RTI, come costituitosi nella società di Progetto RenewRome S.r.l., della concessione del Polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione *de quo*;

la dichiarazione di pubblica utilità, con vincolo preordinato all'esproprio, per le aree adiacenti ovvero esterne a quelle acquisite da AMA S.p.a., in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al Catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in località Santa Palomba in via Ardeatina km 23,600, necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del Polo impiantistico, nonché alla realizzazione del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera, rispetto al quale, con nota prot. 0186526.U del 3 dicembre 2024, AMA S.p.a., ha presentato all'Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale istanza di sde-manializzazione, come risulteranno dal progetto redatto dal concessionario e approvato dagli enti competenti;

la presa d'atto della stipula tra Roma Capitale (concedente) e RenewRome S.r.l. (concessionario) del contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Polo impiantistico di cui al rogito notarile repertorio n. 367, rogito n. 249 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini;

la presa d'atto della stipula tra AMA S.p.a. e RenewRome S.r.l. (concessionario) del contratto di costituzione in favore del concessionario del diritto di superficie a tempo determinato (33 anni e 7 mesi), quale diritto di costruire, mantenere e gestire il predetto Polo impiantistico, di cui al in forza di rogito notarile repertorio n. 369 rogito n. 250 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini, sul Terreno di proprietà di AMA S.p.a. di cui al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822.

Atteso che

la Società RenewRome S.r.l., con pec prot. n. 240 del 4 agosto 2025, acquisita in pari data al protocol-

lo commissariale al n. RM/6353 ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006, l'istanza VIA – PAUR, di cui all'art. 27-*bis* del predetto decreto per la realizzazione ed esercizio dell'installazione industriale «Polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari» nel Comune di Roma (Municipio IX), Provincia di Roma, in località Santa Palomba;

Considerato che:

la realizzazione del Polo impiantistico discende sia dall'analisi delle criticità individuate ed esplicitate nel PGRRC, derivanti principalmente dall'assenza di impianti adeguati dedicati alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, sia dalla scelta della configurazione adottata per il recupero energetico dai rifiuti indifferenziati, così come indicata dal Programma nazionale gestione rifiuti;

l'attuale situazione di assenza impiantistica provoca la necessità di affidare la gestione di tutte le fasi della gerarchia dei rifiuti a soggetti terzi, spesso localizzati in altri comuni e/o in altre regioni con conseguente aggravio dei costi di gestione e una significativa incidenza sulle quote tariffarie ricadenti sui cittadini di Roma Capitale;

il permanere dell'assenza degli impianti necessari a svolgere tutte le fasi della gerarchia dei rifiuti ovvero il ritardo nella loro realizzazione determina pesanti impatti ambientali sul territorio comunale ed un'intensa attività di trasporto extracomunale ed extraregionale, così come quantificato ed elaborato dal PGRRC;

Richiamati:


l'art. 177, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 ai sensi del quale «le attività di gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse»;

il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14 recante «Disciplina degli enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani», ai sensi del quale compete a Roma Capitale garantire l'autosufficienza, l'omogeneità territoriale nonché la sostenibilità dei carichi ambientali commisurati alla capacità degli impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani relativamente al proprio territorio;

Richiamato, altresì, l'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 il quale dispone:

al comma 2 che «Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web [...];

al comma 3 che: «Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. [...];



al comma 4 che «Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. [...] Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni [...];

al comma 5 che: «Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. [...]»;

al comma 7 che: «[...] entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. [...]»;

Rilevata:

per le motivazioni sopra riportate, l'opportunità di ridurre i termini delle singole fasi procedurali, così come determinati nel cronoprogramma allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all_1), rispetto a quelli previsti dal richiamato art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire, con la necessaria tempestività, il raggiungimento da parte di Roma Capitale dell'autosufficienza impiantistica atteso che tale riduzione dei termini, così come rideterminati, garantisce al tempo stesso, da parte degli uffici della struttura commissariale, la funzionale e compiuta valutazione degli elementi di fatto e di diritto acquisiti in relazione alle singole fasi procedurali;

di derogare, altresì, al comma 7 dell'articolo *de quo* laddove dispone, in merito alla convocazione della Conferenza di servizi, la modalità sincrona di cui all'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e non anche la modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della predetta legge;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 5 agosto 2025 prot. RM/6397 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 7 agosto 2025 prot. RM/6434;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, con riferimento all'istanza VIA - PAUR presentata dalla società RenewRome S.r.l., con pec prot. n. RM/2025, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2025/6353:

1) la deroga ai termini fissati dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni secondo il cronoprogramma allegato alla presenza ordinanza di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all_1);

2) la deroga al comma 7 dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 anche in riferimento alla parte in cui dispone che la Conferenza di servizi si svolga in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni prevedendo che la stessa possa svolgersi anche in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della predetta legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, del presente provvedimento, a cura del coordinatore dell'Area VIA e autorizzazioni rifiuti della Struttura commissariale alla società RenewRome S.r.l. e al Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale;

4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni di «attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».


Roma, 7 agosto 2025

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo <https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposizioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissariali-anno-2025/>

25A04682



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Aggiornamento del «Progetto di Piano stralcio di bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale per l'assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da alluvioni - Calabria/Lao PSdGDAM-RisAI-Cal/L. Proposta di «Norme di attuazione/ misure di salvaguardia» incombenenti/adempimenti conseguenziali.

Si rende noto che, con delibera n. 06 del 31 luglio 2025, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha adottato ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente agli articoli 2 e 3 della stessa:

la proposta delle «Norme di attuazione/Misure di salvaguardia» - in sostituzione di quelle adottate con l'art. 2 della delibera n. 2 della Conferenza istituzionale permanente del 24 ottobre 2024 in esecuzione della delibera della medesima Conferenza n. 1 del 19 febbraio 2025;

nelle more del definitivo perfezionarsi dell'*iter* procedimentale del «Piano stralcio di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale per l'assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da alluvioni - Calabria/Lao - PSdGDAM-RisAI-Cal/L», in sostituzione delle disposizioni transitorie di cui alla delibera n. 1 della Conferenza istituzionale permanente del 19 febbraio 2025, specifiche «Misure di Salvaguardia», i cui contenuti rinviengono al dispositivo normativo di cui al punto precedente, aventi validità ed efficacia immediata e nei termini ivi indicati in tutte le ulteriori aree perimetrate a pericolosità e rischio idraulico rispetto al PAI 2001.

Copia della delibera e della relativa documentazione è disponibile per la consultazione presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale - sedi di Catanzaro e Potenza, nonché disponibile presso le altre sedi distrettuali - e consultabile sul sito web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it - nella sezione «Pianificazione, gestione e programmazione», sottosezione «PAI-Piano assetto idrogeologico/Piano stralcio assetto idrogeologico-rischio idraulico/Modifiche e varianti al piano assetto idrogeologico».

Analogo avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

25A04700

Proposta di «Misure di salvaguardia per le ulteriori aree, rispetto a quelle ricomprese nel PAI vigente, adottate con decreti nn. 781 e 782 del 14 ottobre 2024 ed ivi perimetrate a pericolosità e rischio idraulico relative all'Arco ionico lucano e del Noce». Incombenenti/adempimenti conseguenziali.

Si rende noto che, con delibera n. 7 del 31 luglio 2025, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha adottato ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more dell'approvazione delle modifiche alle perimetrazioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, la sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale, di «Misure di salvaguardia per le nuove aree perimetrate a pericolosità e rischio idraulico dell'Arco ionico lucano e del Noce», adottate con d.s. n. 781 e 782 del 14 ottobre 2024.

Copia della delibera e della relativa documentazione è disponibile, per la consultazione, presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale - sedi di Caserta, Catanzaro e Potenza, nonché disponibile presso le altre sedi distrettuali - e consultabile sul sito web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it nella sezione «Pianificazione, Gestione e Programmazione», sottosezione «PAI-Piano assetto idrogeologico/Piano stralcio assetto idrogeologico-rischio idraulico/modifiche e varianti al piano assetto idrogeologico».

Analogo avviso sarà pubblicato nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

25A04701

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Nel corso dell'adunanza del 30 luglio 2025, il consiglio dell'Autorità ha approvato, con delibera n. 334, il regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

La delibera n. 334 del 30 luglio 2025 è disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/del.334-30.07.2025>

25A04703

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 29584/2025 del 31 luglio 2025, il detonatore comune denominato «CDET ALFA-S *ordinary detonator*», con le relative denominazioni alternative, «CDET ALFA-S OD» e «CDET ALFA-S *plain detonator*», è classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0029 1.1B, assegnato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia) in data 31 agosto 2007.

Per il citato esplosivo il sig. Corsetti Armando, titolare in nome e per conto della società «VS Italia S.r.l.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in San Vittore del Lazio (FR), ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.07.0044 del 31 agosto 2007 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. AgCE 62-CDE in data 11 giugno 2024, rilasciati dall'organismo notificato «INERIS».


Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «CDET Explosive Industries Private Ltd» presso lo stabilimento sito in Wardha - India.

I detonatori non elettrici di seguito elencati con i relativi tempi di ritardo:

«detEX@LP» con tempi di ritardo: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000 ms; come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. EXP 1395-002/2012 del 20 febbraio 2012 e nell'addendum del 25 marzo 2025, rilasciati dall'organismo notificato «KONSTRUKTA»;

«detEX@MS» con tempi di ritardo: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500 ms; come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. EXP 1395-003/2012 del 20 febbraio 2012 e nell'addendum del 25 marzo 2025, rilasciati dall'organismo notificato «KONSTRUKTA»;

«detEX@SD» con tempi di ritardo: 17, 25, 42, 67, 109, 176, 200 ms; come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. EXP 1395-004/2012 del 20 febbraio 2012 e nell'addendum del 25 marzo 2025, rilasciati dall'organismo notificato «KONSTRUKTA»;



«detEX@HD» con tempi di ritardo: 17/500, 25/500, 42/500, 67/500, 109/500, 176/500, 200/500 ms; come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. EXP 1395-005/2012 del 20 febbraio 2012 e nell'addendum del 25 marzo 2025, rilasciati dall'organismo notificato «KONSTRUKTA»;

sono classificati nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0360 1.1 B, assegnato dall'organismo notificato «KONSTRUKTA» (Repubblica Slovacca) in data 21 maggio 2015.

Per i citati esplosivi il medesimo sig. Corsetti Armando ha prodotto il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») n. EXP 1395 – D 007/2024 del 30 aprile 2024, rilasciato dall'organismo notificato «KONSTRUKTA» (Repubblica Slovacca), dal quale risulta che i detonatori in argomento sono fabbricati dalla ditta «Kirlioglu Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S.», presso il proprio stabilimento sito in Afyonkarahisar (Turchia).

I detonatori elettrici ad alta intensità di seguito elencati con i relativi tempi di ritardo:

«TED»; attestato di esame UE del tipo n. EXP 1395-015/2010 del 20 luglio 2010, rilasciato dall'organismo notificato «KONSTRUKTA» e numero ONU 0255 1.4B assegnato dal medesimo organismo notificato in data 21 maggio 2015.

«CSED Al tipo I» con tempi di ritardo: 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 ms; «CSED Al tipo II» con tempi di ritardo: 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 ms; «CSED Cu tipo I» con tempi di ritardo: 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 ms; «CSED Cu tipo II» con tempi di ritardo: 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 ms;

come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. EXP 1395-006/2021 del 28 luglio 2021 e nell'addendum del 25 marzo 2025, rilasciati dall'organismo notificato «KONSTRUKTA», con numero ONU 0255 1.4B assegnato dal medesimo organismo notificato in data 31 gennaio 2017;

«MSED» con tempi di ritardo: 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540 ms; come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. EXP 1395-006/2010 del 20 luglio 2010 e nell'addendum del 25 marzo 2025, rilasciati dall'organismo notificato «KONSTRUKTA», con numero ONU 0255 1.4B assegnato dal medesimo organismo notificato in data 21 maggio 2015;

«PSED» con tempi di ritardo: 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 ms; come indicato nell'attestato di esame UE del tipo n. EXP 1395-007/2010 del 20 luglio 2010 e nell'addendum del 25 marzo 2025, rilasciati dall'organismo notificato «KONSTRUKTA», con numero ONU 0255 1.4B assegnato dal medesimo organismo notificato in data 21 maggio 2015;

sono classificati nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272.

Per i citati esplosivi il sig. Corsetti Armando ha prodotto il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») n. EXP 1395 – D 004/2024 del 29 aprile 2024, rilasciato dall'organismo notificato «KONSTRUKTA» (Repubblica Slovacca) dal quale risulta che i detonatori elettrici in argomento sono prodotti dal fabbricante «Pobjeda-Rudet d.d», presso il proprio stabilimento sito in Gorazde – (Bosnia Erzegovina).

Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A04638

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 15007/2025 del 5 agosto 2025, su istanza del sig. Amedeo Alessandro Baldan, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «UEE Italia S.r.l.» con sede e stabilimento in Aulla, via Canalescuro n. 9 - Loc. Terrarossa (MS), gli esplosivi denominati «SAU Teseo MK2 E», «booster high in esplosivo tipo B2238» e «booster low in esplosivo tipo B2238», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A04639

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 25503/2025 del 5 agosto 2025, su istanza del sig. Spinosa Salvatore, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Avio S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro - via Ariana km 5,200 (RM), gli esplosivi denominati «motore Waxwing SRM» e «accenditore del motore Waxwing», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.


Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A04640

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 21278/2025 del 5 agosto 2025, su istanza del sig. Fabrizio Mancastroppa titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Leonardo S.p.a.» per lo stabilimento sito in Vergiate (VA), via Roma n. 51, l'esplosivo denominato «cartridge, power device CT01800-1», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo D di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.



Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A04641

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 21280/2025 del 5 agosto 2025, su istanza del sig. Fabrizio Mancastroppa titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Leonardo S.p.a.» per lo stabilimento sito in Vergiate (VA), via Roma n. 51, l'esplosivo denominato «cartridge, power device CT01900-1», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo D di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A04642

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 3794/2025 del 5 agosto 2025, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200 - gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come sotto indicato:

«cartuccia cal. 40/70 FNF (*load reduced*) con spoletta programmabile FB769»: I categoria;

«proietto carico 40/70 FNF (*load reduced*)»: II categoria;

«carica ridotta per proietto carico 40/70 FNF (*load reduced*)»: II categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A04643

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 3802/2025 del 5 agosto 2025, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classi-

ficati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come sotto indicato:

«cartuccia cal. 40/70 HE-PFFC con spoletta programmabile FB769»: I categoria;

«assieme proietto carico 40/70 PFFC con spoletta programmabile FB769»: II categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A04644

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 14121/2025 del 5 agosto 2025, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200 - gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come sotto indicato:

«bomba da mortaio 81 mm ILL SIL447»: I categoria;

«capsula a percussione n. 5337»: V categoria gruppo E.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A04645


Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 17392/2025 del 5 agosto 2025, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «MAX4», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A04646



Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 24215/2025 del 5 agosto 2025, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «cartuccia 76/62 *clearing charge* IM227 F2», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

25A04647


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-193) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 8 2 1 *

€ 1,00

